## **ART. 16 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO**

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. **32** (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:

a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;

c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**,

nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. **32** del CCNL.

A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. **32** del CCNL.

2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

1. Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
2. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l’idoneità.

5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.

6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:

1. la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), ~~d)~~ del punto 1.2 dell’art. **68** (Retribuzione) del CCNL riferita alla figura professionale originaria;

b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.

7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti del profilo professionale originario.